

MISURE ATTUATIVE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO ART.42 L.R. 39/2000

Indice

4.5.04 - PRINCIPI GENERALI.....	2
- PRINCIPI GENERALI	2
Punto 1 - Oggetto.....	2
Punto 2 - Ambito di applicazione.....	3
Punto 3 - Organizzazione.....	3
- DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI	3
Punto 4 - Presentazione delle dichiarazioni di inizio lavori.....	3
Punto 5 - Documentazione necessaria per la dichiarazione.....	4
- AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	4
Punto6 - Presentazione delle domande di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.....	4
Punto7 - Documentazione necessaria per l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.....	5
- ADEMPIMENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	5
Punto8- Inizio lavori.....	5
Punto9- Tempistica	6
- VARIANTI.....	6
Punto 10 - Varianti.....	6
- SANATORIE.....	6
Punto11 - Infrazioni e Ripristino.....	6
Punto 12 - Mantenimento di opere.....	7
-NORME FINALI.....	7
Punto 13 - Norme finali	7

- PRINCIPI GENERALI

Punto 1 - Oggetto

1. Le presenti Misure sono emanate per la corretta attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, da ultimo modificata dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata Legge forestale, disciplinano quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale. La materia disciplinata è relativa alle funzioni svolte dalla Comunità Montana del Casentino quale titolare di servizio associato come da specifiche Deliberazioni Consiliari dei 13 Comuni Casentinesi e recepite con Deliberazioni dell'assemblea della Comunità Montana n° 8 del 20.2.04, n° 25 del 3.3.04 e n° 42 del 31.3.04, quindi le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio lavori di competenza delle amministrazioni comunali ai sensi del comma 5 art. 42 della L.R. 39/2000;
2. Le presenti misure si applicano per la gestione delle domanda legate alle trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni attuata a seguito della realizzazione di opere, nonché all'esecuzione di ogni intervento costruttivo o movimento di terra che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, non connesse alla coltivazione agricola-forestale, salvi i relativi procedimenti edilizi.
3. Le presenti misure si attuano pertanto:
 - a. alle procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e delle dichiarazioni di inizio lavori;
 - b. alla modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento forestale;
 - c. alle procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
 - d. alle procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
 - e. alle ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
4. Le presenti misure devono essere interpretate tenendo conto:
 - delle norme di semplificazione amministrativa e documentale vigenti nel nostro ordinamento ed in particolare delle disposizioni di cui alla legge 241/1990, al DPR 445/2000 ed alle disposizioni di attuazione delle c.d. "riforme Bassanini";
 - delle norme dei vigenti Piani Regolatori Comunali e delle altre norme di pianificazione urbanistico-edilizia;
 - delle norme in materia di tutela del vincolo paesaggistico e degli altri vincoli previsti dalla vigente normativa

Punto 2 - Ambito di applicazione

1. Le presenti misure hanno applicazione nell'ambito del territorio dei 13 Comuni della Comunità Montana, nelle zone individuate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" nonché alle parti di territorio coperte da boschi ed alle altre rientranti nel campo di applicazione ai sensi della normativa forestale

Punto 3 - Organizzazione

1. L'ufficio titolare del procedimento è il Servizio Promozione delle Attività Forestali della Comunità Montana.
2. Le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o la dichiarazione di inizio lavori, sono presentate alla Comunità Montana del Casentino o nei casi previsti, allo Sportello U.A.P congiuntamente alle domande ai fini urbanistici e/o paesaggistici presentate ai protocolli dei comuni di riferimento, Lo SUAP provvederà a trasmettere al Servizio titolare del procedimento le pratiche per le istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni, o il controllo delle dichiarazioni.

- DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI

Punto 4 - Presentazione delle dichiarazioni di inizio lavori

1. Le dichiarazioni, devono essere presentate in doppia copia in carta semplice, tutti gli allegati di corredo specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente Documento dovranno essere in quadruplice copia.
2. La Comunità Montana:
 - tratterrà l'originale della domanda e una copia degli eventuali elaborati,
 - restituirà una copia al richiedente con data di protocollazione,
 - restituirà allo SUAP o trasmetterà al Comune la copia della D.I.L. e una copia degli eventuali elaborati,
 - trasmetterà una copia della D.I.L. e degli eventuali elaborati per conoscenza e controllo al Corpo Forestale dello Stato.
3. Le Dichiarazioni sono soggette a controllo, anche a campione. Con specifico atto del Dirigente del Settore Agricoltura e Foreste della Comunità Montana del Casentino, (sentite le amministrazioni Comunali casentinesi) potranno essere determinate le modalità ed i criteri di determinazione del controllo mediante campione. In assenza del citato atto, le dichiarazioni sono soggette a controllo a seguito di estrazione casuale.
6. Per lo svolgimento dell'iter amministrativo sono dovuti dal richiedente i diritti di istruttoria previsti nel protocollo d'intesa approvato per la gestione del servizio associato.

Punto 5 - Documentazione necessaria per la dichiarazione

1. Alla dichiarazione, oltre alla ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti istruttori, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all'art. 3 della L.R. n. 39/2000
 - b. Individuazione dell'area di intervento su carta topografica in scala 1:5.000 (C.T.R.);
 - c. Individuazione dell'area di intervento su planimetria catastale in scala 1:2.000
 - d. Eventuale relazione geologica redatta in conformità e con le modalità d'indagine previste dal Regolamento forestale, comprensiva di dichiarazione di fattibilità dell'intervento
 - e. Progetto delle opere o dei lavori descritto con elaborati grafici, in particolare comprensivo di:
 - piante e sezioni illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto, che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo
 - individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno previsti
 - stralcio di strumento urbanistico generale con indicata l'area di intervento
 - piante e sezioni illustranti la regimazione delle acque superficiali per un intorno significativo
 - f. Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori
 - g. Documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto) e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto
 - h. Dichiarazione di accettazione della Direzione dei Lavori da parte di un professionista abilitato

- AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Punto 6 - Presentazione delle domande di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

1. Le domande di autorizzazione, devono essere presentate in originale in bollo se presentate alla Comunità Montana (in doppia copia ma in carta semplice se presentata allo S.U.A.P.), tutti gli allegati di corredo specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente Documento dovranno essere in quadruplica copia.
2. La Comunità Montana:
 - a. tratterrà l'originale della domanda e una copia degli elaborati,
 - b. invierà al richiedente una copia dell'autorizzazione e degli elaborati di corredo,
 - c. trasmetterà allo SUAP o al Comune l'autorizzazione e una copia degli elaborati,
 - d. trasmetterà per conoscenza e controllo al Corpo Forestale dello Stato una copia dell'autorizzazione e degli elaborati .
3. Per lo svolgimento dell'iter amministrativo sono dovuti dal richiedente i diritti di istruttoria previsti nel protocollo d'intesa approvato per la gestione del servizio associato.

Punto7 - Documentazione necessaria per l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico

1. Alla domanda di autorizzazione oltre alla ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti istruttori, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione del tecnico rilevatore che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificati come bosco in base all'art. 3 della L.R. n. 39/2000;
 - b. Individuazione dell'area di intervento su carta topografica in scala 1:5000 (C.T.R.);
 - c. Individuazione dell'area di intervento su planimetria catastale in scala 1:2.000;
 - d. Relazione geologica redatta in conformità e con le modalità d'indagine previste dall'Art. 75 del Regolamento forestale, in particolare comprensiva di:
 - stralcio delle carte di pericolosità geologico - idraulica redatte sulla base di norme provinciali o per bacini nazionali (Piano Territoriale di coordinamento, Piano di assetto idrogeologico ecc.)
 - dichiarazione di fattibilità dell'intervento che tenga conto di quanto riportato nelle indagini geologiche di supporto allo strumento urbanistico generale vigente (carta di pericolosità e carta di fattibilità e relative prescrizioni geologico - tecniche)
 - e. Progetto delle opere o dei lavori descritto con elaborati grafici, in particolare comprensivo di:
 - piante e sezioni illustranti lo stato attuale, di progetto e sovrapposto, che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo;
 - individuazione e quantificazione degli scavi e riporti di terreno previsti calcolo della eventuale eccedenza e relativa forma di allontanamento;
 - stralcio di strumento urbanistico generale con indicata l'area di intervento;
 - piante e sezioni illustranti la regimazione delle acque superficiali per un intorno significativo;
 - f. Relazione tecnica descrittiva delle opere o dei lavori
 - g. Documentazione fotografica di dettaglio e panoramiche dei terreni oggetto dei lavori (almeno 3 foto) e planimetria con individuati i coni ottici di ripresa delle foto
 - h. Dichiarazione di accettazione della Direzione dei Lavori da parte di un professionista abilitato

- ADEMPIMENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Punto 8- Inizio e termine lavori

1. I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori. I medesimi titolari sono tenuti a comunicare il termine dei lavori, tale comunicazione deve pervenire entro il trentesimo giorno dall'effettivo completamento e comunque non oltre il trentesimo giorno oltre la validità dell'atto autorizzativo.

Punto9- Tempistica

1. I tempi per l'esecutività delle dichiarazioni e di rilascio delle autorizzazioni si intendono i medesimi di quelli relativi alle domande di carattere forestale.

- VARIANTI

Punto 10 - Varianti

1. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
3. Le varianti preliminari o in corso d'opera di interventi soggetti a dichiarazione sono soggette alla presentazione di nuova dichiarazione.

- INTERVENTI ESEGUITI IN DIFFORMITA' ALLA NORMA

Punto11 - Infrazioni e Ripristino

1. L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dall'autorizzazione rilasciata, configurandosi come violazioni delle norme contenute nella Legge forestale e nel Regolamento forestale comporta l'obbligo di ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. A seguito di infrazioni alla Legge Forestale o al Regolamento, l'organo accertatore notifica al trasgressore il sommario processo verbale con cui è contestata la violazione e la trasmette - per conoscenza- alla Comunità Montana del Casentino, Servizio promozione Attività Forestali;
3. A far data dalla notifica del sommario processo verbale con cui è contestata la violazione, è avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione delle prescrizioni per l'esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento od adeguamento dello stato dei luoghi di cui all'art. 85 della Legge forestale.
4. Qualora la notizia dell'illecito pervenga all'ufficio competente da segnalazioni, sopralluoghi o altro mezzo idoneo a determinare la conoscenza legale del fatto, il Responsabile del procedimento procede all'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Qualora per il ripristino dello stato dei luoghi sia accertata la necessità di eseguire opere o lavori necessari ad assicurare la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, il Responsabile del procedimento intima l'esecuzione di dette opere compreso i tempi per la realizzazione.

Punto 12 - Mantenimento di opere

1. Considerato che le opere realizzate sono legate ad autorizzazioni di carattere edilizio, anche il loro mantenimento deve intendersi legato ad eventuale domanda di sanatoria di tale carattere e solo in presenza di domanda di sanatoria edilizia potrà essere esaminata la possibilità del mantenimento delle opere realizzate in difformità alla normativa forestale;
2. Per il mantenimento di opere realizzate in violazione della Legge e del Regolamento forestale, l'esecutore o chi ne ha titolo ai sensi della vigente normativa, deve presentare specifica domanda entro 90 gg dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui è contestata la violazione.
3. Nella domanda si deve dare atto:
 - a) della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della commissione dell'abuso;
 - b) della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della presentazione della domanda.
4. La domanda di mantenimento delle opere realizzate interrompe il termine del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi.
5. Il mantenimento delle opere è in ogni caso condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.
6. Entro 90 giorni dalla richiesta, la Comunità Montana si esprime in merito al mantenimento, può prescrivere lavori di consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque;
7. Per quanto riguarda il mantenimento di opere in presenza di norme relative a eventuali condoni edilizi, si farà riferimento agli specifici provvedimenti di Legge.

-NORME FINALI

Punto 13 - Norme finali

1. Il presente Documento di disciplina entrerà in vigore all'esecutività della Deliberazione con il quale è stato approvato.
2. Per quanto non indicato nel presente Documento si rimanda all'applicazione della Legge forestale e del Regolamento forestale.

11.5.04

Pagina 7 di 7